

**“OMISSIS”**

1. Con sentenza del 30/10/2015 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 20/05/2014 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perche' ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso della qualita' di prestatore d'opera (quale difensore e procuratore speciale della persona offesa, (OMISSIS), incassava l'assegno di Euro 380.000 emesso a favore di costui dalla societa' assicuratrice Generali, trattenendo la somma a proprio profitto).

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di otto motivi, con i quali ha eccepito:

- violazione di legge (articoli 125, 127, 130, 516, 519, 522, 546 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla correzione del capo di imputazione disposta in data 05/07/2013 dal Tribunale di Roma, ritenuta esente da vizi dalla Corte di appello;

- violazione di legge (articoli 125, 192, 194, 210, 546 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla assunzione della deposizione di (OMISSIS) ed alla ritenuta utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in data 25/02/2014;

- violazione di legge (articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 CEDU e articoli 125, 495, 547, 603 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alla revoca disposta dal tribunale del provvedimento di ammissione del terzo testimone presentato dalla difesa, (OMISSIS);

- violazione di legge (articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 CEDU e articoli 125, 495, 507, 603 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste istruttorie ex articolo 507 c.p.p..

- violazione di legge (articolo 646 c.p. e articoli 125, 547 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilita' dell'imputato in relazione alla somma di 80.000,00 Euro, trattenuta a titolo di pagamento degli onorari professionali e di restituzione delle spese anticipate;

- violazione di legge (articolo 646 c.p. e articoli 125, 547 e 605 c.p.p.) e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilita' dell'imputato in relazione al residuo importo di 300.000,00 Euro;

- violazione di legge (articolo 62 bis c.p. e articolo 133 c.p. e articoli 125, 547 e 603 c.p.p.) e vizio di motivazione per l'incongruita' della pena e l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche;

- estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Con memoria del 30/06/2021 il difensore della parte civile ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, dichiarandosi antistatario.

**RITENUTO IN DIRITTO**

1. Deve rilevarsi preliminarmente l'anomala dilatazione dei tempi processuali dopo la pronuncia di secondo grado, in un giudizio peraltro con costituzione di parte civile (la sentenza della Corte di Appello di Roma risulta emessa il 30/10/2015, con deposito della motivazione il 04/02/2016, mentre le notifiche alle parti sono state effettuate a distanza di oltre due anni e mezzo, nel novembre 2018; inoltre, il ricorso dell'imputato, proposto l'08/01/2019 presso la Cancelleria della corte romana, e' pervenuto in cassazione il 30/01/2020).

2. Cio' premesso, il ricorso e' inammissibile perche' basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla Corte di appello.

E' infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilita' il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli gia' dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838).

3. I primi quattro motivi - coincidenti anche nella numerazione con le rispettive doglianze articolate in appello - attengono a questioni processuali; in particolare, alla rettifica dell'importo oggetto della contestata appropriazione (mancante di uno zero nel capo d'imputazione essendo stato indicato in 380.00 anziche' 380.000 Euro) ed all'acquisizione delle prove dichiarative in primo grado (utilizzabilita' delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), revoca dell'escussione di altro teste della difesa, rigetto della richiesta di integrazione istruttoria ex articolo 507 c.p.p.).

3.1 Con argomentazioni corrette in termini giuridici, la corte territoriale ha rilevato, riscontrando puntualmente le singole censure:

- la correzione dell'errore materiale nella trascrizione nel capo d'imputazione dei caratteri numerici della somma sottratta, risultante pacificamente dagli atti e, in particolare, dall'avviso ex articolo 415 bis c.p.p.; rettifica disposta con ordinanza riportata nel verbale di udienza del 15/07/2013, su richiesta del PM, sentite le parti e, quindi, anche il difensore, che nulla eccepì a riguardo, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo e doveroso il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullita', riscontrato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 35547 del 10/04/2003 - dep. 16/09/2003 - Rv. 226884);

- la qualifica di (OMISSIS) come teste e non imputato di reato connesso ex articolo 210 c.p.p., sulla base di considerazioni immuni da vizi logici, coerenti con i dati processuali e, in particolare, con la valenza probatoria attribuita alle produzioni documentali (la responsabilita' del (OMISSIS) ha trovato riscontro solo nelle dichiarazioni dell'imputato, a supporto della tesi difensiva secondo cui il denaro sarebbe stato sì da lui incassato ma in seguito trasferito ad altri), spettando al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali, la veste che puo' assumere il dichiarante (Cass. sez. 6, sent. n. 25425 del 04/03/2020 - dep. 08/09/2020 - Rv. 279606);

- la tardiva impugnazione dell'ordinanza del tribunale di revoca dell'ammissione di un teste della difesa, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. sez. 5, sent. n. 16976 del 12/02/2020 - dep. 04/06/2020 - Rv. 279166), principio che il ricorrente non contesta, ritenendo tuttavia in termini errati che debba a tal fine darsi rilevanza alla strategia difensiva e non già alla rituale e tempestiva formulazione dell'eccezione (pag. 35 del ricorso);

- il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex articolo 507 c.p.p., con motivazione specifica, non censurabile pertanto in sede di legittimità (il diniego dell'audizione di due ulteriori testi è stata giustificata con l'accertamento in fatto del rapporto di lavoro instauratosi fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e la conseguente superfluità delle testimonianze con riferimento alle due quietanze in atti).

4. Il quinto ed il sesto motivo attengono all'accertamento di responsabilità per il reato di appropriazione indebita.

Con cd. doppia conforme i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente, previa analitica valutazione delle prove acquisite in primo grado.

Sussiste pertanto il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758); in particolare, per quanto attiene all'eccepito vizio di motivazione, previsto dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), le censure non superano il vaglio di ammissibilità perché il presupposto è che la ricostruzione prospettata, contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Cass. sez. 6, sent. n. 2972 del 04/12/2020 - dep. 25/01/2021 - Rv. 280589).

4.1 Con argomentazioni immuni da vizi logici, la corte territoriale ha ripercorso, alla stregua dei rilievi dell'appellante e delle prove acquisite, dichiarative e documentali, l'evolversi della condotta delittuosa, accertando la condotta appropriativa, con riferimento all'intera somma contestata (Euro 380.000).

La Corte d'Appello ha evidenziato (quinto motivo) come il credito vantato dall'imputato in relazione alle competenze professionali ed al ristoro per le spese sostenute non possa ritenersi pacifico e incontestato da parte del cliente, persona offesa; credito, pertanto, privo delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità che ne avrebbero consentito la riscossione e l'esercizio del diritto di ritenzione.

I giudici di merito sul punto hanno sottolineato la mancanza di prova di un qualsiasi accordo sul pagamento degli onorari - da effettuarsi sulla base dell'entità del risarcimento liquidato dalla società assicuratrice, circostanza mai portata a conoscenza dell' (OMISSIS) - e l'irrilevanza a tal fine della fattura e della notula inviate alla parte civile, in data successiva all'appropriazione delle somme, su iniziativa unilaterale del (OMISSIS).

Quanto all'appropriazione indebita della somma di Euro 300.000 (sesto motivo) le dichiarazioni della parte civile hanno trovato riscontro nella testimonianza del (OMISSIS), ritenuto attendibile sulla base di valutazioni plausibili, immuni da rilievi di legittimità (l'emergente difformità dei tratti grafici del contenuto delle quietanze rispetto alle firme apposte in calce; i consolidati rapporti tra l'imputato ed il (OMISSIS), il quale era solito rilasciare fogli firmati in bianco); a sua volta, quanto riferito dal (OMISSIS) ha trovato conferma nelle altre risultanze processuali indicate a pag. 3 della sentenza impugnata.

La diversa ricostruzione proposta dalla difesa dei rapporti tra i soggetti coinvolti è risultata priva di idonei riscontri, essendo - per un verso - provato l'incasso dell'assegno da parte del (OMISSIS), senza successivo trasferimento al diretto beneficiario; per altro - non dimostrato (se non con quietanze disconosciute, abusivamente riempite dopo il rilascio in bianco) il versamento della somma al (OMISSIS).

In definitiva, la ricostruzione in fatto della vicenda ha dignità logica, con conseguente preclusione in questa sede di un nuovo esame nel merito della fattispecie.

5. Il settimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e non si confronta in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha ribadito la congruità della pena, peraltro inferiore alla media edittale all'epoca prevista dall'articolo 646 c.p., ed il giustificato diniego delle attenuanti, in considerazione della gravità del danno procurato alla parte civile, persona peraltro non abbiente e vittima di un incidente stradale, oltre che del comportamento processuale.

6. Quanto all'ultimo motivo, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

7. L'inammissibilità del ricorso determina, inoltre, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

L'imputato è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. (OMISSIS) dichiaratosi antistatario.